

**STATUTO**

**Associazione costituita ai sensi del  
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**

**Articolo 1. Costituzione, sede, contrassegno**

E' costituita l'associazione **PARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo - ODV ETS**, con sede legale in Roma alla via Valadier n. 36A, liberamente costituita quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Con delibera dell'esecutivo nazionale possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione e subordinatamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore disciplinato dagli artt. 45 ss. del citato D. Lgs. n. 117/2017, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è costituita tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionale e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

Il Contrassegno "FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata Fare Ambiente) è rappresentato da una tartaruga in toni di verde e arancio su campitura verde-azzurra riportante la scritta "Fare Ambiente" in giallo-arancio e "Movimento ecologista europeo" in bianco. La proprietà del contrassegno, in tutte le sue varianti è in capo al prof. Vincenzo PEPE, fondatore dell'Associazione e l'utilizzo del medesimo è possibile solo con il suo consenso.

**Articolo 2. Oggetto e durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con struttura a base associativa e ordinamento interno democratico, riconosce piena autonomia alle proprie organizzazioni ed alle aree regionali ed extranazionali, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella



promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità. Al fine il Movimento si propone di: - conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; - promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; - promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità; - promuovere l'ambiente come occasione di pace fra i popoli; - contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività;- promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile; - promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando: le tipicità di ogni popolo; - promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; - promuovere politiche ed attività sociali a favore dei: giovani, anziani e delle fasce disagiate; - promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonché di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento interno e dalla legge n. 611/1913, dalla legge n.189/2004 e dalle altre norme e regolamenti che disciplinano la protezione degli animali.

### **Articolo 3. Finalità ed obiettivi**

Gli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente Statuto verranno perseguiti dall'Associazione, con struttura a base e carattere democratico, attraverso le seguenti azioni:

-apertura di sedi associative locali denominate «Laboratorio'

di Fare Ambiente» in tutto il territorio nazionale ed internazionale, nonché l'apertura di sedi operative locali denominate «Laboratorio Verde di Fare Ambiente» in tutto il territorio, nazionale ed europeo; - promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; - progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, politico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; - promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; - produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; - stipulare con enti pubblici e privati contrattate convenzioni; - attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; - gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento; - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti; - promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale; - promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell'ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; - svolgere attività di servizio civile; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati; - migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale; - progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo; - tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni; - sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito



del controllo ambientale;- compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

**Articolo 4.** L'Associazione è disciplinata dall'Atto costitutivo e dal presente Statuto.

Le attività, i programmi operativi, e i servizi dei Volontari, delle Guardie, delle Guide, degli Operatori di Protezione Civile ecc, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni. I regolamenti approvati saranno vincolanti per tutti i soci che svolgeranno attività di volontariato alle dipendenze dell'Associazione nei limiti e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle normative specifiche dei singoli ambiti di intervento.

**Articolo 5. Associati**

Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche di età maggiore ad anni 14 (quattordici) e le persone giuridiche, pubbliche e private, impegnandosi a realizzare le finalità dell'Associazione. All'interno del movimento saranno previsti tre elenchi di soci, il primo sarà costituito dai soggetti con età compresa fra i 14 (quattordici) ed i 18 (diciotto) anni, e i soci simpatizzanti, il secondo elenco soci ordinari sarà costituito dai soggetti con età superiore ai 18 (diciotto) anni. Il terzo registro i soci sostenitori.

Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione all'Associazione avviene mediante iscrizione, con necessità di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'associazione. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'associazione alcun tipo di contratto avente ad oggetto rapporti di lavoro dipendenti. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate tutte le spese sostenute nei limiti fissati dall'esecutivo nazionale.

**Art. 6 Perdita della qualità di associati**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'esecutivo nazionale. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'esecutivo nazionale trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto o dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo oppure in caso di inottemperanza di deliberazioni dell'esecutivo nazionale. L'esecutivo nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o via email all'interessato che potrà ricorrere ai probiviri entro trenta giorni.



#### **Articolo 7. Elettorato attivo e passivo**

Godranno del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno dell'Associazione, esclusivamente i soci che rientreranno nel libro dei soci ordinari e sostenitori. In particolare, i soci che avranno un'età superiore agli anni 18 (diciotto) potranno partecipare, con diritto di voto, alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, nonché, potranno essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi natura e livello dell'Associazione. In merito, invece, alle prerogative dei soci Junior è prevista la possibilità per gli stessi di divenire soci dell'Associazione con facoltà di partecipare alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto. In ogni caso hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci Junior non potranno essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione. Restano fermi l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura e la gratuità delle cariche associative.

**Articolo 8.** Lo scioglimento del singolo rapporto associativo può avvenire per recesso dell'associato, per mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per sospensione ed esclusione a seguito di provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del socio che operi in contrasto con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione o del Laboratorio di ap-

partenenza, provocando danno o discredito all'Associazione e/o:

---

ai suoi organi ovvero operando in contrasto con i compiti statutari ad essi attribuiti.

**Articolo 9.** Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- Assemblea Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario generale;
- Tesoriere;
- Presidente Onorario;
- Coordinatori Regionali ed il Coordinatore di Roma Capitale;
- Coordinatori provinciali;
- Laboratori;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Probiviri.

**Articolo 10. L'Assemblea Nazionale:**

- elege il Presidente Nazionale;
- elege i membri dell'Esecutivo Nazionale;
- elege il Presidente Onorario;
- elege il Collegio dei Probiviri;
- approva le modifiche allo Statuto ed all'Atto costitutivo;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del presidente;
- decide e definisce le linee di politica generale e di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo
- approva mozioni da sottoporre all'esecutivo nazionale;
- ratifica gli eventuali regolamenti amministrativi elaborati dall'esecutivo nazionale.

L'assemblea nazionale è presieduta dal presidente nazionale o da chi ne fa le veci su sua delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto le relative delibere sono valide se prese a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.

L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno o in sessione straordinaria, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

**Articolo 11. Convocazione assemblea nazionale**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'esecutivo nazionale lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea Na-

zionale sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente Nazionale a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata. E' prevista, altresì, la possibilità di convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria sia quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale ovvero la maggioranza dei componenti dell'esecutivo nazionale che quando ne facciano richiesta almeno la metà dei coordinatori regionali ed altresì nei casi previsti dalla legge.

Per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono ammesse le deleghe per un massimo di due.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di, elettorato attivo e passivo tutti gli associati a far data, dalla deliberazione di ammissione purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

#### **Articolo 12. Il Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale, rappresentante legale del Movimento, è eletto dall'Assemblea Nazionale ed il suo mandato dura cinque anni, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi.

Il Presidente:

- nomina i Vice-presidenti, il segretario generale ed il tesoriere;
- si avvale della collaborazione del Coordinatore nazionale dei giovani, dei Vice-presidenti, del Tesoriere, dei Responsabili Nazionali dei dipartimenti, dei responsabili dell'ufficio giuridico e dell'ufficio legale, tutti da lui nominati, i cui ruoli e le cui attività vengono dettati da appositi regolamenti amministrativi;
- presiede le riunioni dell'Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, o ne delega la presidenza, e predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Esecutivo Nazionale;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento democratico delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma;
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine dell'Associazione;
- può nominare il Comandante Nazionale delle Guardie Ecozoofile, che l'Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni;
- svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai coordinamenti regionali;
- determina i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- in casi straordinari ed urgenti, può sospendere, previa motivazione, tutte le cariche dell'Associazione e nominare un Commissario previo parere dell'esecutivo nazionale. A seguito del provvedimento adottato dal Presidente si avvierà la proce-



dura disciplinare demandata al Colleggio dei Proviviri e prevista dall'art. 22 del presente Statuto. A conclusione della procedura suindicata verrà emanato dal Colleggio, previa istruttoria, il provvedimento disciplinare definitivo da adottare;

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi. Compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, esegue incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettua pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi pagamenti, ecc.

Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni e al pagamento di fatture e rappresentare l'Associazione in tutti i rapporti istituzionali, sociali ed economici.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'esecutivo nazionale con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il presidente ha diritto a provvedere al pagamento delle spese necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione ed ha diritto ai rimborsi spese, ferma restando la gratuità della carica.

In caso di assenza, sospensione o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente anziano o dal Vice Presidente vicario, per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione.

### **Articolo 13. Esecutivo Nazionale**

L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri Soci dell'Associazione nominati con delibera dell'Assemblea Nazionale. Ognuno dei membri dell'Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano almeno tre membri dell'Esecutivo Nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Esecutivo Nazionale è responsabile, nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine dell'Associazione. Le sue funzioni, in particolare, sono:

- costituire le commissioni speciali consultive e la nomina dei membri;
- approvare un proprio regolamento che avrà il solo fine di disciplinare le funzioni e le procedure amministrative interne all'Esecutivo Nazionale, in conformità alle previsioni statutarie;
- approvare il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;



- ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea Nazionale;
- eseguire le linee di politica generale definite dall'Assemblea Nazionale per l'attuazione della strategia dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- stabilire la quota associativa minima;
  - elaborare ed approvare eventuali regolamenti, improntati nel rispetto dei principi Statutari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- accettare e destinare le donazioni, eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- deliberare sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società odenti;
- nominare il Presidente ed i membri del Comitato scientifico;
  - ricevere e decidere sui reclami proposti avverso i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri;
  - approvare progetti e tutte le attività che necessitano per il buon funzionamento dell'Associazione.

#### **Articolo 14. I vice presidenti**

I Vice-presidenti sono nominati dal Presidente Nazionale, che ne assegna deleghe e incarichi, al massimo nel numero di tre. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-presidente vicario, nominato specificatamente dal Presidente Nazionale, in caso di impossibilità, autosospensione, decadenza o dimissioni assume le funzioni del Presidente per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione del Presidente Nazionale.

#### **Articolo 15. Il presidente onorario**

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea Nazionale, tra i soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo accademico, imprenditoriale e politico e che hanno dimostrato particolare sensibilità per l'attività del Movimento.

Al Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici o privati. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

#### **Articolo 16. I Coordinatori regionali**

I Coordinatori Regionali e di Roma Capitale svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali e regionali nel rispetto di quanto dettato dall'Assemblea nazionale nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Regione e, nelle proprie responsabilità di gestione, godono di propria

autonomia amministrativa per quanto attiene le attività a livello regionale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'autonomia finanziaria è riconosciuta ai Coordinatori Regionali, i quali possono gestire i fondi reperiti a livello regionale attraverso i finanziamenti erogati dagli enti locali autonomamente ed entro i limiti e le finalità proprie dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Invece, i fondi conferiti dall'apparato centrale del Movimento essi saranno gestiti entro le finalità ed i limiti delle direttive appositamente emanate.

In merito, infine, alla possibilità di apertura e gestione di conti correnti è data facoltà ai Coordinatori Regionali di poter provvedere alla loro attivazione, salvo dovuta procura concessa dal Presidente Nazionale finalizzata alla sola apertura.

I Coordinatori Regionali saranno responsabili della corretta gestione e delle eventuali passività che dovessero sorgere durante la gestione dei fondi finanziari e dei conti correnti.

Per la durata della carica rivestita all'interno del Movimento, il Coordinatore Regionale e di Roma Capitale non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale.

Il Coordinatore regionale del Lazio ha competenza in tutto il territorio della regione e può, altresì, costituire laboratori anche nella città di Roma, indipendentemente dal ruolo e dalla potestà del responsabile di Roma Capitale i cui preminenti compiti, oltre quelli previsti dalle norme statutarie, sono quelli di interloquire ed operare con l'amministrazione comunale di Roma Capitale e di rappresentare in essa il movimento Fare Ambiente.

I Coordinatori regionali gestiscono e coordinano l'attività dei Coordinamenti provinciali nonché dei Laboratori insistenti nel territorio di competenza.

#### **Articolo 17. Coordinatori provinciali**

I Coordinatori provinciali svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali, regionali e provinciali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo e vigilano sui laboratori della provincia.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della provincia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 18. Il Laboratorio verde**

Il Laboratorio è costituito da almeno dieci iscritti e svolge attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attua i programmi nazionali, regionali, provinciali e locali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

La struttura del Laboratorio, informata ai principi statutari di democraticità, si compone di un'Assemblea, di un'Esecutivo e di un Presidente. Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti

dagli iscritti del Laboratorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Laboratorio verde ha una sua autonomia contabile e amministrativa.

#### **Articolo 19. Comitato scientifico**

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e di ricerca del Movimento i suoi membri sono eletti dall'Esecutivo Nazionale. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Esecutivo Nazionale. Ne fanno parte esperti del mondo universitario, scientifico e professionale, nazionale ed internazionale particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento del Movimento.

#### **Articolo 20. Organo di controllo**

L'organo di controllo monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017. Il componente dell'organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017, la revisione legale dei conti.

#### **Art. 21 Libri sociali**

L'associazione deve tenere a cura del consiglio direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Esecutivo Nazionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **Articolo 22 Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere

altre cariche all'interno dell'associazione.

I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci o i laboratori interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.

I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa, espulsione. Avverso essi provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla notifica, è ammesso reclamo all'Esecutivo Nazionale, che decide con atto motivato entro sessanta giorni dalla notifica del reclamo.

#### **Articolo 23. Tesoriere e segretario**

Il segretario ed il tesoriere affiancano il presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Compete al segretario la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'esecutivo nazionale. Il Tesoriere è nominato dal Presidente Nazionale. Gestisce cassa ed economato su autorizzazione del Presidente Nazionale. Custodisce e aggiorna le scritture contabili e predispone il bilancio sociale.

#### **Articolo 24. Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite esclusivamente da quelle previste dall'art. 33 del Decreto legislativo n. 117/2017 e in particolare da:

quote associative;

- contributi degli aderenti; contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

rendite patrimoniali;

- entrate da attività diverse svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori., associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 25. Rsercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 26. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.**

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate da presente Statuto. L'assemblea dovrà provvedere se del caso alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. N.

117/2017. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 27 . Parità di genere**

In ossequio al principio costituzionale (art. 51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" D. Lgs. 198/2006, l'Associazione Fare Ambiente garantisce la rappresentanza femminile in seno agli organi direttivi nella misura minima del 30% (trenta per cento).

Articolo 28. Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto da decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile.